

Rep. _____

COMUNE DI STENICO

PROVINCIA DI TRENTO

Concessione in uso della Malga Valandro e dei pascoli circostanti per le stagioni di alpeggio 2024-2029

Fra i signori

- _____, nato a _____ il _____, Sindaco pro tempore del Comune di Stenico c.f. 00308750223, intervenuta in nome e per conto dell'Amministrazione;

- _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, legale rappresentante della ditta individuale _____ con sede in _____, P.IVA _____

si conviene e stipula quanto segue:

Con deliberazione giuntale n. __ dd. _____, e successivo conchiuso di data _____ si stabilivano le condizioni per procedere ad un'asta per la concessione in uso della malga Valandro e dei pascoli circostanti per le stagioni d'alpeggio 2024-2029.

Come risulta dal relativo verbale, la gara è stata aggiudicata a _____;

con determinazione del Segretario Comunale n. __ dd. _____ si è approvato il presente disciplinare avente valore contrattuale;

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme, i patti e le condizioni tutte che regolano il rapporto che si va a perfezionare, tra i signori:

- Il Comune di Stenico, a mezzo del suo legale rappresentante, concede in uso all'azienda agricola _____ con sede in _____, d'ora in poi concessionario, la Malga Valandro e i pascoli circostanti pp.ff. 1393, 1410, 1411, 1534 C.C. Sclemo e p.f. 1050 C.C. Seo (per la superficie londa

pascolabile di ha 295,35, area pascolabile netta di ha 202,66 così come desunta dal Piano comunale di assestamento dei beni silvo-pastorali) per le stagioni d'alpeggio 2024-2029. Il concessionario dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere allevatore e di possedere tutti i requisiti per poter contrarre con una pubblica amministrazione.

2. Il periodo della stagione d'alpeggio è compreso dal 1 giugno al 30 settembre, salva diversa prescrizione da parte dell'Autorità Forestale. E' vietata la cessione del contratto e la subconcessione.

3. I confini del pascolo concessi in uso sono quelli fin qui praticati e che, a richiesta del Concessionario, verranno indicati dall'Autorità Forestale. A tal fine il concessionario si impegna a comunicare preventivamente la data di monticazione del bestiame.

4. Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro _____.= (_____) da versare entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno. Il canone, a partire dal secondo anno, sarà aggiornato annualmente secondo l'indice ISTAT al 75% di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie d'operai e impiegati rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Si conviene espressamente che il mancato o tardivo pagamento del canone di concessione nella misura ed alla scadenza stabilita potrà comportare, ad esclusiva ed insindacabile scelta del Comune di Stenico, la risoluzione del contratto. Attualmente il corrispettivo risulta escluso dal campo di applicazione IVA. In caso di modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione delle norme in essere il Comune si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo. Il concessionario dovrà inoltre versare all'atto della sottoscrizione del presente atto una cauzione di € 4.500,00=. La cauzione sarà svincolata al termine del

contratto, dopo aver accertato la regolare esecuzione di tutti gli obblighi ed adempimenti previsti dal presente atto.

5. Il numero di capi adulti presenti dovrà rispettare quanto dettagliatamente indicato nell'allegato disciplinare tecnico-economico che forma parte integrante e sostanziale al presente atto seppur non materialmente allegato.
6. Il concessionario altresì dovrà sottostare alle vigenti norme in materia di pascolo e sanitarie vigenti nella provincia di Trento. Il bestiame monticato, che dovrà essere attentamente custodito, dovrà essere scortato dalle certificazioni sanitarie, che dovranno essere consegnate e depositate presso questo comune o presso l'ufficio del veterinario dell'APSS prima della monticazione per tutta la durata dell'alpeggio. Tali certificazioni saranno ritirate all'atto della demonticazione.
7. I controlli sanitari e quelli relativi al numero dei presenti nei pascoli, nonché per l'osservanza delle norme in materia di pascolo e caseificazione potranno essere effettuati in qualsiasi momento dagli Organi di Vigilanza del Comune, dai custodi forestali nonché dai militi del Corpo Forestale.
8. Rimane a carico del Concessionario l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria degli immobili e alla loro pulizia, dei pascoli, delle cascine, stalle mobili, suppellettili e attrezzature tutte nessuna esclusa, secondo le prescrizioni indicate dall'amministrazione in sede di consegna delle malghe e dei pascoli di che trattasi. Si precisa che dovrà essere fatta la manutenzione della pozza di abbeveraggio.
9. L'Amministrazione comunale può accertare in qualsiasi momento, anche con accesso ai luoghi, se il Concessionario osserva gli obblighi che gli incombono sulla base della presente scrittura privata. All'atto della monticazione e della

	<p>demonticazione verrà steso a cura del custode forestale apposito verbale con sottoscrizione da parte del concessionario. -</p> <p>10. Il concessionario è obbligato a garantire l'uso della Malga, delle annesse strutture e del pascolo ai censiti utenti del diritto di uso civico, con rimborso delle spese sostenute in caso di monticazione di bestiame.</p> <p>11. L'Amministrazione comunale non risponde in merito alla possibilità o meno di monticare il bestiame nelle date sopra specificate, per un qualsiasi motivo, anche di carattere meteorologico. La responsabilità per eventuali danni a terzi o alle strutture causati dal concessionario è a totale carico dello stesso.</p> <p>12. Rimangono a carico del conduttore la manutenzione ordinaria dei pascoli, della struttura e di tutte le attrezzature connesse, nonché tutte le spese legate al diretto funzionamento della stessa.</p> <p>13. Per ogni altra condizione si rinvia al disciplinare tecnico che forma parte integrante e sostanziale al presente atto seppur non materialmente allegato.</p> <p>14. Entrambe le parti possono recedere al contratto senza applicazione di penalità alcuna, previa comunicazione scritta a mezzo di raccomandata AR o PEC con preavviso di almeno 6 mesi.</p> <p>15. L'amministrazione comunale non risponde in merito alla possibilità o meno di monticare il bestiame nelle date indicate nel disciplinare, per qualsiasi motivo, anche di carattere meteorologico. La responsabilità per eventuali danni a terzi o alla struttura causati dal concessionario è a totale carico dello stesso.</p> <p>16. Tutte le spese relative al presente contratto o che possono derivare dallo stesso, compresa la registrazione e le spese per i bolli, sono a carico del concessionario che dichiara di assumerle integralmente.</p> <p>Letto approvato e sottoscritto.</p>
--	---

Stenico, _____

IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, co.2 del C.C., si approvano
espressamente le condizioni di cui agli artt. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 11.

IL SINDACO

IL CONCESSIONARIO